



**TRIBUNALE DI PALERMO**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n. 476 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente

**TRA**

**Parte\_1**, rappresentato e difeso dagli avv.ti La Mantia Marco e Riccardo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in questo viale della Libertà n° 95

**opponente**

**E**

**CP\_1**, rappresentato e difeso dall'avv. Serena Marretta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in questa via G.le Arimondi n° 1/z

**opposto**

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

**( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att, c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )**

Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 cpv c.p.c. ). Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle eccezioni proposte *ex adverso*.

Ciò premesso, l'arch. **CP\_1** ha richiesto in sede monitoria nei confronti di **Parte\_1** l'ingiunzione di pagamento dell'importo di € 39.628,45 ( oltre interessi e spese ) quale compenso per l'attività professionale posta in essere dal primo in termini di progettazione e direzione dei lavori relativi ad una villa unifamiliare sita in questo viale delle Sirene n° 16, di proprietà del secondo, allegando documentazione tecnica a sostegno della propria domanda, oltre a n. 2 parcelle descrittive dell'attività suindicata.

Ciò premesso, **Parte\_1**, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo *ex adverso* ottenuto, al fine di paralizzare la complessiva pretesa creditoria del **CP\_1** ha eccepito innanzitutto la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti dall'art. 633, comma 1, c.p.c..

Ora, va osservato che se da un lato detta censura appare infondata, poiché la documentazione prodotta in sede sommaria, consentendo sufficiente controllo sulla fondatezza delle ragioni creditorie vantate appare provvista dei requisiti sostanziali ai fini di una legittima emissione del provvedimento monitorio, dall'altro è ininfluenza, atteso che nell'ordinario giudizio di cognizione cui dà luogo l'opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve limitarsi ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione ( cfr. Cass. civ. n. 22489/06, n. 16911/05 ), sicché se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura.

Oggetto della presente causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo opposto sia stato ( o meno ) emesso in presenza dei presupposti formali di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria, a fronte delle doglianze mosse *ex adverso*.

Ciò posto e rilevato come la controversia in esame possa essere risolta sulla base dell'esame di una singola censura avanzata da parte opponente, mette conto evidenziare quale premessa di carattere generale che il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ( e, se previsto, del termine di scadenza ), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento *ex art. 1460 c.c.* ( risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione ) ( cfr. Cassazione Sezioni Unite Civili n. 13533 del 30 ottobre 2001 ).

Come è noto, l'eccezione di inadempimento disciplinata dall'art. 1460 c.c. è una delle forme di tutela previste dal legislatore in favore dei contraenti nei contratti a prestazioni corrispettive, consentendo a ciascuno di essi di rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria.

Ora, alla luce dei superiori principi, se da un lato alcuna contestazione sussiste in ordine al conferimento di incarico intervenuto da parte di [...] *Pt\_1* nei confronti dell'arch. *CP\_1* avente ad oggetto la progettazione e la direzione dei lavori relativi ad una villa unifamiliare di proprietà del primo sita in questo viale delle Sirene n° 16 la cui realizzazione veniva affidata alla impresa edile di Antonio Zito, giusto contratto di appalto del 25.01.22 , dall'altro va osservato come l'odierna parte opponente abbia eccepito una serie di omissioni ascrivibili al professionista opposto, quali quella di non aver effettuato qualsivoglia forma di controllo sui materiali utilizzati dall'impresa

nominata, difformi rispetto a quanto riportato nel Computo Metrico allegato al contratto di appalto e altresì di non aver garantito l'esecuzione degli interventi secondo le migliori regole dell'arte e ciò allegando, come da relazione tecnica a firma del nuovo direttore dei lavori subentrato al <sup>CP-</sup> arch. *Per\_1* ( che ne ha confermato i contenuti in sede di deposizione testimoniale ), i vizi e difetti riscontrati nelle lavorazioni effettuate dalla ditta Zito, confermati anche dal teste escusso di parte opponente, *Testimone\_1*, genero dell' *Pt\_1* ( esemplificativamente: non conformità al computo metrico estimativo della soluzione di apporre 2 pannelli da 6 cm sul tetto, installazione del "cappotto" termico non effettuata in alcune parti a regola d'arte, mancata demolizione di intonaco per interni e/o esterni, picchettatura parziale dell'intonaco per esterni, omessa effettuazione della impermeabilizzazione del solaio ).

Mette peraltro conto evidenziare come in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presti un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, debba utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente – preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della *diligentia quam in concreto*; rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi ( v. *ex multis* Cass. civ. n. 15255/05 ).

Nella specie, parte opposta non è stata in grado di fornire, a fronte delle allegazioni *ex adverso* offerte, idonea, adeguata dimostrazione di aver adempiuto.

Difatti, se da un lato le dichiarazioni dei testi Zito Antonio e *Testimone\_2*

peraltro rispettivamente titolare e capocantiere dell'impresa appaltatrice, si risolvono in affermazioni generiche circa incontri “*frequent?*” e direttive impartite verbalmente dal direttore dei lavori, senza tuttavia che le stesse trovino adeguato conforto in elementi documentali, invero non prodotti, quali ordini di servizio, contestazioni scritte, verbali di cantiere, diffide all'impresa o atti di sospensione tecnica delle lavorazioni, dall'altro le dichiarazioni rese dal teste **Tes\_3** dichiarato collaboratore dell'opposto, appaiono inficiate evidentemente dalla posizione di sostanziale dipendenza professionale che ne compromette l'attendibilità.

Da ciò consegue che, dovendosi ritenere l'inadempimento dell'arch. **CP\_** così come allegato *ex adverso*, tale da integrare gli estremi della non scarsa importanza, non avendo fornito una effettiva *utilitas* al committente ed anzi cagionandogli un danno, andrà riconosciuto ad **Parte\_1**, quale effetto dell'*exceptio inadimpleti contractus* il diritto di rifiutare il pagamento del compenso preteso dal professionista con la domanda d'ingiunzione accolta in sede monitoria, di guisa che, in accoglimento dell'opposizione proposta, andrà revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'arch. **CP\_1**, risultando assorbita ogni altra questione.

Per il principio della soccombenza, l'opposto va condannato a rifondere a parte avversa le spese della presente fase di cognizione che si liquidano in complessivi € 4.000,00, oltre oneri accessori come per legge; quelle della fase monitoria vanno poste definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.

### **P. Q. M.**

Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:

- in accoglimento dell'opposizione proposta da **Parte\_1** con atto di citazione ritualmente notificato, revoca il decreto ingiuntivo n. 4359/23 emesso, su ricorso di **CP\_1** dal Tribunale di Palermo in data 20.11.23.

- condanna parte opposta alla rifusione in favore dell'opponente delle spese della presente fase di opposizione, quantificate come in parte motiva in complessivi € 4.000,00, oltre oneri accessori come per legge; pone le spese della fase monitoria definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.

Così deciso in Palermo in data 17.04.2026.

Il G.O.P.

( *dott. Davide Romeo* )